



Sentenza. n. 94 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cons. Carlo Picuno, all'esito della pubblica udienza svoltasi in data 17 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **35110** del registro di segreteria, proposto da XX, nato a XX il XX e residente in Casamassima (Ba) alla via n. 91/2 (cod. fisc. XX) elettivamente domiciliato in Bari alla via G. Davanzati Forges n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando (cod. fisc. SLMMLE68B13L049Z) indirizzo di posta elettronica certificata avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e Silvia Solimando (cod. fisc.SLMSLV74C65A662Z), indirizzo di posta elettronica certificata avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai quali è rappresentato e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente
contro

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y), giusta procura ad lites per atto notar del Notaio Fantini del 23.1.2023 rep.37590 / 7131 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108;

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Ministro in carica pro tempore;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

All'esito della pubblica udienza odierna presente l'Avv.Fabiola Leone per l'Inps e l'avv. Adriana Anelli, presente per delega scritta dell'avv. Silvia Solimando e dell'avv. Emilio Solimando;

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha proposto ricorso in riassunzione a seguito di sentenza della Corte dei conti – I sez.giurisdizionale di appello, n. 334/2023, con cui è stato disposto l’annullamento della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 784/2021 con rinvio al Giudice di prime cure perché si pronunci in merito al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 54, del D.P.R. 1092/73.

Va premesso che il ricorrente, in qualità di ex dipendente del Ministero della Difesa – Marina Militare, è titolare di pensione ordinaria di privilegio di 8^a categoria, iscrizione n. XX, con decorrenza dal XX come da decreto n. 205/1/M, del 25/09/2015, emesso dal Ministero della Difesa: a fronte della citata provvisoria esecutività della sentenza sfavorevole n. 784/2021 presentava tanto al Ministero della Difesa tanto all’Ente previdenziale, con pec del XX, formale diffida per il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell’art. 54, D.p.r. 1092/73. L’INPS riscontrava detta istanza evidenziando il ruolo di ordinatore secondario di spesa e richiamando l’intervenuta sentenza di rigetto.

Il Ministero della Difesa, ancor prima degli esiti del giudizio sull’appello instaurato avverso la suddetta sentenza di I grado, emetteva il decreto n.XX dell’ XX con cui provvedeva al ricalcolo del trattamento pensionistico per cui è causa con adeguamento dell’aliquota di rendimento, riferita alle quote retributive di pensione, pari al 2,44% nei limiti della prescrizione quinquennale, calcolata a ritroso dalla data di presentazione della prima istanza di ricalcolo.

Pertanto, l’INPS provvedeva ad applicare il decreto indicato con applicazione su rata di aprile 2024 e con pagamento di arretrati ed interessi come per legge.

All’udienza odierna il ricorrente ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con pagamento delle spese anche del giudizio di secondo grado. L’INPS ha convenuto in relazione alla dichiarazione di estinzione con compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce degli atti e della dichiarazione di rinuncia al giudizio formulata dalla ricorrente ritiene questo GU potersi dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

In considerazione del fatto che il Ministero ha comunque provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico anche dopo la sentenza di I grado, si ritengono sussistere motivi sufficienti per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia in composizione monocratica definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17/04/2024.

IL GIUDICE

Cons. Carlo Picuno F.to digitalmente

Depositato in segreteria il 18/04/2024

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente